

Cass. pen., S.U., 21 dicembre 2017 (dep. 23 febbraio 2018), n. 8914, Pres. Canzio - Rel. De Amicis (dichiara inammissibile, Trib. lib. Caltanissetta, 25/07/2017)

Procedura penale - impugnazioni

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

Ricorso per Cassazione dopo la "Riforma Orlando", le SS.UU. precisano i presupposti della rappresentanza tecnica

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L. 103/2017 "Riforma Orlando". – 3. L'Albo speciale dei Cassazionisti – 4. Il contrasto giurisprudenziale e l'orientamento delle Sezioni Unite.

1. Premessa.

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno statuito che *"Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"*.

Nel caso di specie, il Giudice della libertà respingeva l'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per la riforma di tale provvedimento l'imputato aveva proposto personalmente ricorso alla Cassazione.

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, prospettando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità del ricorso proposto personalmente dall'imputato ai sensi dell'art. 311 c.p.p., rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite con il seguente

quesito: “*Se, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 c.p.p., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la legittimazione di questi a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali, ai sensi dell'art. 311 c.p.p.*”.

2. L. 103/2017 “Riforma Orlando”.

La Legge n. 103/2017 ha modificato la disciplina del ricorso per Cassazione, vietando all'imputato la possibilità di provvedere personalmente alla sottoscrizione dell'atto, così da riformare – in maniera serrata – i modi e le forme dell'esercizio del diritto di difesa dinanzi alla Corte di Cassazione.

L'originaria formulazione dell'art. 613, co. 1, c.p.p. prevedeva, infatti, che il ricorso potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

L'art. 1 co. 63 della Legge di riforma, modificando la norma in parola, elide l'*incipit* iniziale “*Salvo che la parte non vi provveda personalmente*”, con la conseguenza che la disposizione, nella novellata formulazione, stabilisce che: “*L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione*”.

La modifica del primo comma della norma *de qua* determina una sostanziale limitazione alla possibilità di presentazione dei ricorsi ridisegnando, di fatto, la disciplina di “*accesso*” all'impugnazione di legittimità.

Con l'entrata in vigore della modifica, per l'appunto, il ricorso per cassazione, così come tutti gli atti successivi, non potranno essere più redatti e presentati né personalmente dall'imputato né da avvocati non abilitati per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ma dovranno essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale. In altre parole, pur restando invariata la legittimazione dell'imputato, viene nuovamente regolata la modalità di presentazione del ricorso.

L'intervento “*necessario*” di un difensore qualificato auspica una maggiore qualità degli atti ed una semplificazione del lavoro della Corte che si pronuncerà, in tal modo, solo in merito a questioni di diritto correttamente enucleate e specificate, presupposto questo anche per una superiore qualità delle decisioni¹.

La riforma delle norme che disciplinano il giudizio di legittimità è stata concepita, tra l'altro, con il chiaro intento di “*soddisfare l'impellente bisogno di diminuire il carico di lavoro della Corte, attraverso il recupero della sua originaria funzione nomofilattica e la riduzione del rischio di impugnazioni inammissibili, meramente dilatorie o pretestuose*”².

¹ COSÌ, MONACO, *Come cambia il giudizio in cassazione*, in *La Riforma Orlando – Modifiche al Codice Penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017.

² Cfr., NACAR, *La esclusione della legittimazione dell'imputato a ricorrere personalmente per cassazione è costituzionalmente legittima?*,

In particolare, la modifica dell’art. 613 c.p.p. era stata più volte auspicata ed invocata tanto dalla dottrina maggioritaria³, al fine di evitare che il Giudice della legittimità venisse investito di questioni inammissibili in quanto prive dei requisiti di forma e contenuto previsti dalla Legge, quanto dalla Suprema Corte, al fine di “*preservare la Corte da un evidente dispendio di risorse e a rafforzarne la funzione nomofilattica*”⁴.

L’attuale quadro normativo, infatti, trova la sua giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione dell’atto di impugnazione, con il quale si introduce un procedimento – il ricorso in Cassazione – connotato da un elevato tecnicismo.

La formulazione della norma in parola, infatti, sancisce una “nuova regola”: l’unico soggetto legittimato a predisporre l’atto di gravame innanzi al Supremo consesso è il difensore dotato dei requisiti previsti dalla Legge.

In parallelo la Legge n. 103/2017, con il comma 54 dell’art. 1 ha inserito, in apertura dell’art. 571, co. 1, c.p.p., la clausola “*salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613, comma 1*”.

La modifica dell’art. 571, co. 1, c.p.p., si coordina, quindi, con quella apportata all’art. 613, co. 1 c.p.p. e, nel complesso, entrambe accentuano il particolare rilievo che assume la figura del difensore nel giudizio di legittimità.

Il legislatore, infatti, con la novella dell’art. 613, “*ha considerato il livello elevatissimo di tecnicismo che connota il ricorso ed il giudizio in cassazione, nell’esigenza di una peculiare qualificazione tecnica in capo a professionisti iscritti ad un apposito albo speciale*”⁵.

3. L’albo speciale dei cassazionisti.

La “*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*” (L. n. 247/2012) stabilisce, all’art. 22⁶, due criteri di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giuri-

in *Diritto penale e processo*, 2018, 4, 550 ss.

³ Si veda, per tutte, la cd. “*Carta di Napoli*” all’interno del Volume dell’Associazione tra gli studiosi del Processo Penale “*G.D. Pisapia*”, “*La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*”, Milano, 2014.

⁴ COSÌ, CANZIO, *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016*, Roma, 2017.

⁵ COSÌ, SURACI, *Le disposizioni Generali sulle impugnazioni*, in *La Riforma Orlando*, cit.

⁶ Art. 22 “*Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*”:

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.

2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro ((*sei*)) anni dalla data

sdizioni superiori.

In particolare l'art. 22 dispone che l'iscrizione all'albo speciale possa essere richiesta al CNF:

I. da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l'esame ex legge n. 1003/1936 e dal R. D. n. 1482/1936;

II. da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni e abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF.

Nel secondo caso, il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

L'art. 22, inoltre, prevede che:

III. coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 sono iscritti sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

IV. Possono chiedere l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa;

V. possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012.

4. Il contrasto giurisprudenziale e l'orientamento delle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Sezione remittente, *“la regola della necessaria assistenza tecnica prevista dall'art. 613 c.p.p., comma 1, deve intendersi riferita, in ragione della collocazione di tale disposizione, al ricorso per cassazione avverso le sentenze o i provvedimenti con efficacia definitiva di procedimenti principali ed autonomi”*.

In altre parole, il Collegio rimettente sosteneva che, pur in costanza della nuova disciplina, si sarebbe potuto ritenere ammissibile il ricorso personale dell'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

Corollario di tale assunto ermeneutico è quello secondo cui il ricorso proposto avverso le ordinanze emesse nell'ambito del procedimento cautelare, per sua natura incidentale e strumentale ad un successivo giudizio di merito, trova la sua specifica regolamentazione nell'art. 311 c.p.p., il cui testo è rimasto immutato, continuando così a contemplare la

di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse”.

facoltà per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, in sintonia con la regola generale di cui all'art. 571, co. 1, c.p.p..

Nell'ordinanza di rimessione del 2 novembre 2017 la sezione poneva a fondamento della soluzione avallata da tale orientamento, *in primis*, il dato testuale⁷.

L'art. 571, co. 1, c.p.p., infatti, avrebbe portata generale, prevedendo come *regola generale* quella della facoltà per l'imputato di impugnare personalmente i provvedimenti.

La norma prevista nell'art. 613, co.1, c.p.p. costituirebbe, invece, una deroga specifica, applicabile al solo "ricorso ordinario per cassazione", e non varrebbe per tutte quelle ipotesi in cui il ricorso sia previsto con riferimento a subprocedimenti incidentali o del tutto autonomi rispetto a quello di merito.

Di conseguenza, la regola della necessaria assistenza tecnica prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dovrebbe intendersi come riferita al solo ricorso per cassazione avverso le sentenze o i provvedimenti con efficacia definitiva di procedimenti principali ed autonomi.

Secondo un diverso orientamento interpretativo⁸, l'art. 613 cod. proc. pen. è da considerarsi come norma di esclusione, avente portata generale, della possibilità di sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato e dei soggetti a lui equiparati.

L'intervento delle Sezioni Unite, nella sentenza in commento, adombra ogni dubbio sul punto, riconoscendo che, a seguito della riforma legislativa il rapporto tra l'art. 571 e 613 c.p.p. è integralmente mutato.

L'art. 613 c.p.p., infatti, nella versione novellata, non ha più una funzione meramente ricognitiva del potere di proporre personalmente l'impugnazione, ma viene ad integrare una norma di esclusione, espressa e generalizzata, della possibilità di sottoscrizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

Ciò non comporta, inoltre, alcuna lesione ai principi costituzionali in tema di effettività dei diritti della difesa e del contraddittorio, poiché la loro concreta attuazione, con la pretesa della necessaria assistenza tecnica, sarebbe modulata dal legislatore in considerazione dell'elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità.

In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto dalla sezione rimettente, la modifica dell'art. 613 c.p.p. e la conseguente abolizione del ricorso personale dell'imputato, non si pone in contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 13, 24 e 111, co 4, della Carta Costituzionale o con la previsione dell'art. 6, lett. b) e c) della CEDU, nella parte in cui stabilisce che ogni accusato ha il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa, nonché di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore.

Ragion per cui, le Sezioni Unite hanno osservato che proprio la necessaria rappresentanza tecnica per l'esercizio di impugnazione in cassazione costituisce un'esigenza da

⁷ Cfr., sul punto, MONTAGNA, *Sezioni Unite: il ricorso per cassazione è possibile solo tramite Avvocato*, in *Il quotidiano giuridico*, 28/02/2018.

⁸ V. Cass. Pen, Sez. VI, n. 42062/2017, in *Foro It.*, 2017, 11, II, 637, con nota De Marzo; Cass. Pen, Sez. VI, n. 51292/2017.

tempo riconosciuta nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La Consulta ha infatti osservato che alla possibilità di autodifesa, prevista dall'art. 6, co. 3, lett. c) CEDU, non può *“attribuirsi il significato della necessarietà della difesa personale in ogni stato e grado”*.

La Corte Costituzionale, a più riprese, ha rimarcato l'orientamento della Commissione Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui *“il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori, nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia”*⁹.

Il sistema processuale penale italiano, poi, prevede un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo.

A parere delle Sezioni Unite, pertanto, l'art. 613 c.p.p. assume, a seguito della novella legislativa, una portata di carattere generale divenendo, di conseguenza, applicabile ad ogni tipo di ricorso per cassazione, con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono la facoltà, per il soggetto interessato, di presentare personalmente ricorso.

Nell'assetto normativo delineatosi a seguito dell'entrata in vigore della L. 103/2017, il legislatore ha definitivamente attribuito all'art. 613 c.p.p. la funzione di regolamentare le forme e le modalità soggettive del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Da ciò discende, pertanto, che:

a) *“l'art. 571 c.p.p. esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 c.p.p., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione”*;

b) *“è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571 c.p.p., comma 3”*.

Le Sezioni Unite, risolvendo la questione posta dall'ordinanza di rimessione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione”*.

GIUSEPPE ROSSINI

⁹ Così, Corte Cost, n. 188/1980 in *Foro It.*, 1981, 1, 318.